



COMMISSIONE TECNICA FANFARE

Vademecum “Fanfare ANB”

“Le nostre fanfare rappresentano l’essenza più pura del Bersaglierismo”

La costituzione di una nuova fanfara è innanzitutto motivo di orgoglio per chi intraprende questa nuova sfida. Sono indispensabili tenacia, caparbia ed un gruppo di lavoro che voglia fare bene le cose oltre ad una continua ricerca della qualità senza mai venir meno ai nostri principi e alle nostre regole. In questo breve “Vademecum” abbiamo inserito:

- tutto quanto riportato, in merito alle fanfare, nel nostro Statuto e nel nostro Regolamento che possa rendere più facile il reperimento degli aspetti normativi;
- le attività che è necessario porre in atto per costituire una fanfara;
- una scheda di censimento delle fanfare in fase di costituzione.

Estratto da STATUTO ANB

Articolo 1

L’Associazione Nazionale Bersaglieri ha sede in Roma e si propone le seguenti finalità:

1. tener vivo nei Bersaglieri e propagandare l’amore per la Patria;
2. **custodire le tradizioni del Corpo ed esaltarne lo spirito** come stile e concezione di vita;

Articolo 23

Presso ogni Sezione può essere costituita una fanfara **alle dirette dipendenze del Presidente di Sezione** e sotto il controllo, per l’impiego e per l’amministrazione, di uno dei Consiglieri. Nelle Province o Regioni dove non sia possibile costituire fanfare di Sezione, possono essere costituite fanfare provinciali o regionali, alle dirette dipendenze dei rispettivi Presidenti e sotto il controllo, per l’impiego e l’amministrazione, di un delegato degli stessi Presidenti. **I provvedimenti di costituzione e di scioglimento delle fanfare sono adottati dalla Presidenza Nazionale su proposta delle Presidenze Regionali competenti.**

Estratto da RES

1. Caratteristiche.

La fanfara è il complesso musicale caratteristico del Corpo dei Bersaglieri costituito esclusivamente da musicanti suonatori di ottoni e rappresenta uno **strumento importantissimo per la promozione e il conseguimento delle finalità associative**. Essa opera nel rispetto dello Statuto dell’ANB e del Regolamento di esecuzione dello stesso.

2. Costituzione, organico e dipendenza.

Presso ogni Sezione può essere costituita una fanfara **alle dirette dipendenze del Presidente di sezione** e sotto il controllo, per l'impiego e l'amministrazione, di uno dei Consiglieri del Consiglio Direttivo della Sezione. Nelle Province o Regioni dove non sia possibile costituire fanfare di Sezione, possono essere costituite fanfare provinciali o regionali, alle dirette dipendenze dei rispettivi Presidenti e sotto il controllo, per l'impiego e l'amministrazione, di un fiduciario degli stessi Presidenti. I provvedimenti di costituzione e di scioglimento delle fanfare sono adottati dalla Presidenza Nazionale su proposta delle Presidenze Regionali competenti (art. 23 dello Statuto). **La fanfara può essere composta da un minimo di diciotto (18) elementi oltre al Capo Fanfara**, ad un massimo di quarantacinque (45).

3. Reclutamento e tesseramento

I componenti della fanfara devono essere iscritti alla Sezione/Provincia/Regione di appartenenza della fanfara stessa ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Le fanfare devono, di norma, essere organicamente pienamente e sicuramente autosufficienti. È comunque consentita, qualora necessario e in casi eccezionali la possibilità di reciproco supporto **(uno/due musicanti, al massimo)** tra le fanfare **previ accordi intercorsi tra i rispettivi Capifanfara e sanciti dai Presidenti di Sezione**. L'impiego di minori nelle fanfare è consentito perché gli stessi abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e siano muniti di dichiarazione mallevatoria a firma dei genitori o di chi ne fa le veci. Gli stessi devono essere in possesso di certificato medico attestante sana e robusta costituzione fisica e idoneità a svolgere attività assimilabile a quella sportiva. L'impiego di soci bersaglieri in servizio è subordinato ai vincoli e alle limitazioni posti da leggi e regolamenti militari in vigore.

4. Sede

La fanfara ha sede nei locali dell'Organo associativo. Nel caso che tali locali non siano idonei, la sede è costituita dai locali ove la fanfara effettua periodicamente prove e scuola di musica, che in tal caso rappresentano un'estensione dei locali dell'Organo associativo.

5. Uniforme

L'uniforme, di foggia civile o militare, corredata di uno scudetto associativo - approvvigionato dalla Presidenza Nazionale e distribuito a titolo gratuito (o da uno scudetto sezionale/provinciale/regionale di foggia e forma uguale a quello nazionale) applicato sul taschino sinistro della giubba o sul braccio sinistro - **deve essere identica per tutti i componenti della fanfara**. Qualora siano indossati capi di vestiario militari, questi dovranno essere privi di stellette. Possono essere usate uniformi storiche. Sull'uniforme possono essere portati:

- i gradi conseguiti durante il servizio militare o quelli successivamente acquisiti nel congedo;
- le decorazioni relative ad onorificenze e ricompense riconosciute dalla Repubblica Italiana;
- i distintivi di specializzazione.

L'uniforme è completata con il cappello piumato o con il fez.

L'adozione di uniformi da parte delle fanfare deve essere autorizzata dal Presidente Regionale che, ove necessario, può avvalersi del parere della Presidenza Nazionale.

Il Capo Fanfara è responsabile della cura dell'uniforme e dell'aspetto formale della fanfara stessa. I componenti del complesso si impegnano a non fare un uso diverso dell'uniforme da quello consentito e restituirla unitamente a tutti gli altri materiali di proprietà della Sezione/Provincia/Regione (strumenti, spartiti ecc.) nel momento in cui lasciano la fanfara.

6. Supporto

a. Tecnico musicale: al fine di consentire il raggiungimento di maggiori livelli tecnici e favorire la standardizzazione musicale, le fanfare potranno avvalersi, se ritenuto necessario e a solo scopo didattico, del supporto di consulenti musicali esterni.

b. Logistico: ferma restando l'attività di coordinamento di cui ai successivi paragrafi, **tutti gli Organi associativi devono operare in modo da favorire lo sviluppo e il miglioramento delle fanfare sia sotto il profilo musicale sia per quanto attiene all'aspetto formale.**

7. Organi

L'Organo di coordinamento della fanfara è il "**Comitato coordinamento**" composto da: **Presidente di Sezione/Provincia/Regione, Consigliere Delegato/Fiduciario** (ai sensi dell'art. 23 dello Statuto), Capo Fanfara e da due Consiglieri e un Segretario "furiere" ufficialmente designati dai componenti della Fanfara.

Il Comitato di Coordinamento:

- si riunisce per iniziativa del Presidente di Sezione/Provincia/Regione quando ne ravvisi l'esigenza o su richiesta del Consigliere Delegato/Fiduciario o del Capo Fanfara;
- delibera su argomenti relativi alla **funzionalità della fanfara in tutti i suoi aspetti tecnici/operativi**;
- dirige le attività della fanfara nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e in aderenza, in particolare, a quanto indicato nel successivo paragrafo 8;
- vigila sul buon andamento disciplinare della fanfara segnalando al Consiglio Direttivo eventuali comportamenti in contrasto con le norme o lesivi della dignità, della serietà e della compattezza del complesso o dell'ANB;
- delibera in merito a **proposte di modifica del presente Regolamento** da inviare agli Organi decisionali competenti;
- delibera in merito a proposte di scioglimento della fanfara da sottoporre all'approvazione degli Organi competenti.

8. Attività

La fanfara presta servizio nelle manifestazioni e nelle cerimonie cui partecipa la Sezione (o Provincia o Regione), secondo un calendario di massima stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo della Sezione (o Provincia o Regione), privilegiando i raduni associativi di ogni livello.

La fanfara, su specifica richiesta, può effettuare servizi al di fuori di tali attività purché non interferenti con quelle di cui al suddetto calendario o con altre imprevedute e inderogabili esigenze di carattere associativo. Sono possibili interventi all'estero e a programmi televisivi. Il relativo programma delle esibizioni deve essere inviato all'Organo gerarchico immediatamente superiore.

Tenuto conto che **l'ANB è apolitica e non sostiene alcun attivismo politico (Art. 2 dello Statuto e Art. 2 del Regolamento) è fatto divieto assoluto di partecipare a manifestazioni con connotazioni partitiche o sindacali.** È consentita la partecipazione a manifestazioni di rilievo locale, preferibilmente a carattere patriottico, o ove sia comunque previsto un momento di richiamo patriottico (per. es. la deposizione di una corona al monumento dei Caduti) e purché siano salvaguardati il prestigio e le caratteristiche del Corpo.

La partecipazione a manifestazioni o eventi di carattere privato non è esclusa per principio ma deve essere vagliata e ponderata secondo i casi. A tal riguardo, per esempio, festeggiare un bersagliere decorato, portare la gioia dello squillo della fanfara ad un infermo o a degli anziani, partecipare alle nozze di un iscritto all'ANB è da considerare non solo attività consentita (Art. 1 dello Statuto) ma anche meritoria. In occasione di altri eventi di carattere privato con caratteristiche non riconducibili ai citati esempi, la partecipazione delle fanfare dei bersaglieri non è ammessa.

In ogni caso, l'espletamento del servizio deve avere il preventivo nulla osta del Presidente della Sezione (o Provincia o Regione) e dell'organo gerarchicamente superiore.

Il comportamento della fanfara deve essere conforme, in ogni circostanza, all'immagine e al prestigio dell'ANB. Aspetto formale, atteggiamento e movimenti, pertanto, dovranno essere esemplari e improntati a stile militare. La partecipazione a programmi radiotelevisivi nazionali deve essere autorizzata dalla Presidenza Nazionale, informata per via gerarchica con un preavviso di almeno quindici giorni.

La partecipazione a programmi televisivi regionali deve essere autorizzata dal Presidente Regionale che informerà la Presidenza Nazionale. La partecipazione a programmi televisivi locali deve essere autorizzata dal Presidente Provinciale che informerà gli organi sovraordinati.

Le richieste di partecipazione ad eventi all'estero dovranno pervenire alla Presidenza Nazionale, corredate dei pareri gerarchici che indichino l'idoneità del complesso a ben figurare, almeno un mese prima della data dell'evento. La Presidenza Nazionale rilascerà per tempo la prescritta autorizzazione informando della trasferta il Ministero Difesa.

NB - La partecipazione ad **eventi extra sezione** deve essere preventivamente autorizzata dalle superiori Presidenze (Sezione Provincia e Regione) **prima ancora** che la Sezione (Presidente o Delegato) concordi la partecipazione con l'Ente che ha inviato la richiesta.

9. Documentazione

Per una corretta e trasparente gestione della fanfara, **la cui responsabilità è in capo al Presidente della Sezione**, è necessaria la tenuta, a cura del segretario "furiere", della seguente documentazione:

- **registro dei verbali delle riunioni del Comitato di Coordinamento;**

- registro delle uscite relative alle attività della fanfara e dei suoi componenti.

La responsabilità della gestione amministrativa contabile della fanfara rientra nelle competenze del Segretario/Amministratore dell'Organo associativo (Sezione/Provincia/Regione).

10. Patrimonio

Nel registro di carico del materiale della Sezione dovrà essere inventariato tutto il patrimonio della fanfara. In caso di scioglimento della stessa, il Consiglio Direttivo dell'Organo associativo deciderà della destinazione del materiale.

11. Diritti di pubblica esecuzione (SIAE)

Tutte le fanfare dell'ANB sono soggette all'osservanza delle norme emanate dalla SIAE per quanto riguarda i diritti di pubblica esecuzione. Tutte le preventive autorizzazioni da parte della SIAE e relativi oneri sono a totale carico degli organizzatori della manifestazione.

Per le fanfare è possibile munirsi del permesso di esecuzione (abbonamento annuo) che viene rilasciato dalla sede dell'Agenzia SIAE di competenza e previo pagamento di un certo importo (ridotto al 50% per le fanfare di Associazioni d'Arma). Il permesso consente l'effettuazione di quindici esecuzioni musicali (concerti) su tutto il territorio nazionale ed è valido sia nel caso che la fanfara partecipi a manifestazioni organizzate dalla stessa o da altri Organi associativi, sia per eventi organizzati da enti non aventi fini di lucro e a titolo completamente gratuito. Unitamente al permesso di esecuzione vengono rilasciati anche i Mod.107/OR (programma musicale). Il direttore delle esecuzioni musicali deve

- compilare, prima o immediatamente dopo l'esecuzione, il programma di tutti i brani effettivamente eseguiti in ordine cronologico, indicandone il titolo esatto, il nome completo o lo pseudonimo di almeno uno dei compositori e la durata di esecuzione in minuti primi;

- tenere il Programma musicale a disposizione nel corso dell'evento, per eventuali controlli da parte di incaricati della SIAE.

Entro il giorno successivo al concerto, il programma musicale deve essere riconsegnato, dal titolare del Permesso, all'Ufficio della SIAE che rilascerà apposita ricevuta.

12. Varie

Per le attività delle fanfare è necessario:

- prevedere apposite polizze assicurative che tutelino i componenti della fanfara in caso di infortunio;
- creare un fondo di dotazione che possa ammortizzare o contribuire alle varie spese della fanfara ivi comprese quelle relative alla partecipazione ai Raduni Nazionali.

La partecipazione ai Raduni Nazionali è obbligatoria a meno di eventi straordinari da rappresentare tempestivamente agli Organi associativi sovraordinati. L'assenza ripetuta e/o ingiustificata della fanfara ai raduni Nazionali può comportarne lo scioglimento.

COSTITUZIONE FANFARA

La costituzione di una fanfara prevede i seguenti elementi:

a. Preliminari:

disponibilità di **almeno 25** musicisti (possibilmente strumento di proprietà) suddivisi di massima in:

- n. 10 trombe (CANTO)
- n. 6 flicorni baritoni/tromboni (CONTROCANTO)
- n. 5 flicorni contralto/genis (ACCOMPAGNAMENTO)
- n. 4 bassi tuba (ACCOMPAGNAMENTO)
- disponibilità di un locale per effettuare le prove/addestramento formale
- iscrizione all'ANB e appartenenza ad una Sezione della stessa

b. Autorizzazione per la costituzione

- **prima ancora di procurarsi l'uniforme** è necessario ottenere l'autorizzazione a costituire la fanfara che va richiesta per la via funzionale (accompagnata dai relativi pareri) alla Presidenza Nazionale;
- ricevuta la richiesta la Presidenza Nazionale attiverà la Commissione Nazionale per le Fanfare che dovrà provvedere alla valutazione della fanfara;
- **solo dopo che la Commissione avrà valutato positivamente l'addestramento tecnico musicale e formale** la Presidenza Nazionale rilascerà un attestato di idoneità e l'autorizzazione a rappresentare l'ANB in manifestazioni.

c. Valutazione tecnico-formale amministrativa

La Commissione provvederà a valutare:

- **Elementi tecnici**
- Presenza di tutte le sezioni strumentali
- Repertorio musicale (brani istituzionali con corrette partiture fornite dalla Presidenza Nazionale)
- Qualità musicale
- **Elementi formali**
- Addestramento formale (attenti, riposo, pronti, ecc.)
- Conoscenza del cerimoniale

d. Tempi per la valutazione

- I tempi per giungere alla valutazione dipendono dal grado di preparazione della costituenda fanfara: se i componenti sono già idonei la Commissione, **su richiesta della Presidenza Regionale**, può in tempi rapidi provvedere alla valutazione della nuova fanfara. L'idoneità è facilitata dalla presenza di musicisti che abbiano prestato servizio militare in compagini musicali (fanfare, bande).

Quanto sopra per chiarire che l'intervento va richiesto a ragion veduta e nel caso in cui si ravvisi che la costituenda fanfara abbia caratteristiche tali da poter essere "promossa".

e. Operatività

Ottenuta l'autorizzazione, **la Sezione** (Presidente o suo delegato) dovrà attivare le procedure amministrative, operative e logistiche per il funzionamento della fanfara. In particolare:

- attivare le procedure amministrative e gli atti necessari al suo funzionamento quali la costituzione del Comitato di coordinamento, l'iscrizione SIAE e la consegna allo stesso comitato dei registri.
- provvedere a dotare i musicisti delle opportune uniformi.

SCHEDA CONOSCITIVA FANFARA

- Regione di appartenenza:
- Provincia di appartenenza:
- Sezione di appartenenza:
- Sede operativa della fanfara: (indirizzo)
- Intitolazione della fanfara:
- Numero componenti (Allegare elenco nominativi, dati anagrafici, tipo strumento e numero tessera ANB)
- Capo fanfara (nominativo, mail e numero di cellulare)
- Responsabile/Presidente (nominativo, mail e numero di cellulare)
- Consiglieri (2) (nominativo, mail e numero di cellulare)
- Segretario Furiere (nominativo, mail e numero di cellulare)
- Divise da adottare (Allegare foto)
- Iscrizione SIAE (Allegare copia fotostatica)
- Polizza assicurativa (Allegare copia fotostatica)
- Disponibilità partiture SI NO